

# COMUNE di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

## Settore attività produttive e sviluppo del territorio

### Bando Emergenza COVID-19 / 2 AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti "De Minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013; Regolamento UE 1408/2013, Reg. UE n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 febbraio 2019, per il settore agricolo.

**CODICE R.N.A. COR 16352**

**CODICE SIAN COR 1001440**

#### 1 – Finalità e soggetti beneficiari

Il presente bando è finalizzato al sostegno **delle imprese appartenenti alle categorie sotto elencate, con sede operativa, risultante da comunicazione camerale, o unità locale sul territorio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina alla data dell'1.6.2020, le quali, in seguito all'emissione dei decreti governativi (di seguito indicati) di contrasto alla diffusione del Coronavirus, hanno visto sospesa o fortemente ridimensionata la propria attività, con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o del fatturato.** Il bando è rivolto unicamente al finanziamento delle imprese classificate come *micro imprese* secondo la definizione del D.M. 18.04.2005 (limite dei 10 dipendenti, totale di bilancio annuo o fatturato inferiore a 2 mln di euro).

Normativa Covid19:

**Dpcm 3.12.2020; D.L. 9/11/2020 n°149** Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020); **Dpcm 3 novembre 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); **Decreto-legge 28 ottobre 2020** Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020); **Dpcm 24 ottobre 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020); **Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129** Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale (GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020); **Dpcm 18 ottobre 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020); **Dpcm 13 ottobre 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020); **Decreto-legge 7 ottobre 2020** Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020); **Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117** Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni (GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020); **Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111** Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020); **Dpcm 7 settembre 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020); **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104** Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020); **Dpcm 7 agosto 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020); **Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83** Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020); **Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020** Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020); **Dpcm 23 luglio 2020** Definizione dei criteri di priorit  della modalit  di attribuzione delle indennit  agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilit  che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020); **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21); **Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77** (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25); **Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020); **Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74** (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020); **Dpcm 12 maggio 2020** Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. ; **Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30** Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020);**Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72** (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020);**Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28** Misure urgenti per la funzionalit  dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonch  disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020);**Dpcm 10 aprile 2020** Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.;**Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidit ** Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch  interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)**Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40** (in G.U. 06/06/2020, n. 143) **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22** Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020);**Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41** (in G.U. 06/06/2020, n. 143);**Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); **Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35** (in G.U. 23/05/2020, n. 132);**Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuraItalia** Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020);**Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27** (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);**Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020);**Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13** (in GU 09/03/2020, n. 61);Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;**Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020** Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);**Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020** Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

### **Soggetti beneficiari della presente misura sono:**

- le imprese turistiche della ricettivit  di cui alla L.R.T. n 86 del 20.12.2016 escluse le locazioni turistiche e le tipologie non imprenditoriali;
- le aziende agrituristiche di cui alla L.R.T n 30 del 23.06.2003;
- le imprese agricole e della silvicoltura iscritte nella sezione dedicata del registro imprese della camera di commercio, che non abbiano ricevuto il contributo ai sensi del precedente bando dedicato, approvato con det. Responsabile Attivit  Produttive e Sviluppo del Territorio di questo Comune n 22 del 06.05.2020, di seguito definito Bando Covid 1;

**la cui attivit  risulti avviata alla data dell'01.06.2020, non sospesa, e per la quale non sia intervenuta in seguito a tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto le renda inattive.**

I soggetti beneficiari, presentando domanda, si impegnano a destinare l'eventuale contributo riconosciuto all'attivit  oggetto della domanda.

## **2 – Requisiti d'accesso alla misura d'aiuto.**

Ai soggetti aventi i requisiti richiesti dal presente bando viene riconosciuto un **contributo che pu  essere costituito da una parte fissa e da una parte variabile** come indicato al successivo art.5. **La parte fissa viene riconosciuta esclusivamente alle imprese agricole e della silvicoltura iscritte nella sezione dedicata del registro imprese della camera di commercio. L'accesso alla parte variabile   consentito alle altre tipologie in elenco al precedente articolo 1, le quali invece non hanno accesso alla parte fissa.**

Per l'accesso alla parte variabile del contributo i soggetti, debbono:

- **dimostrare di aver subito una perdita di fatturato nel periodo 1 giugno 2020 / 31 agosto 2020 pari o superiore al 20% rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo dei tre esercizi precedenti (desumibili dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi**

**di impresa presentate), o alla media dei ricavi (sempre desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di impresa presentate) degli esercizi completati se inferiori a tre (Nel caso in cui una dichiarazione dei redditi sia riferita non all'intera annualità ma ad alcune mensilità, i ricavi dovranno essere riparametrati a 12 mesi); per le attività di recente costituzione che non abbiano ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi d'impresa il requisito di accesso alla parte variabile del contributo, è che la perdita sostenuta nel periodo sia maggiore del 20% del ricavo ottenuto dall'inizio dell'attività, riparametrato su base annua, con riferimento ad un trimestre.**

Per "fatturato" si intende "l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni prodotti e/o da prestazione di servizi".

I ricavi del periodo potranno essere desunti dai registri dei corrispettivi ai fini I.V.A. o da altre scritture e documenti contabili.

**In caso di impresa avente sedi su più comuni al fine del conteggio dei ricavi occorre considerare unicamente quelli riferiti alla gestione locale; laddove non esista una gestione separata o il dato non sia desumibile da scritture contabili, il calcolo potrà essere effettuato in maniera forfettaria allegando anche la spiegazione del conteggio operato.**

**Per l'accesso al contributo (sia alla parte fissa che alla parte variabile) tutti i soggetti:**

- **debbono attestare mediante autocertificazione** (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) o, se preferiscono, mediante produzione di idonea documentazione:
  1. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, ove dovuta, o l'iscrizione in un albo professionale;
  2. gli estremi (indicando almeno data e protocollo) del titolo abilitativo con cui si è dato avvio all'attività (scia/autorizzazione/iscrizione camerale, iscrizione all'albo professionale).

Nel caso di attività recentemente avviate, in cui l'iscrizione camerale non sia stata ancora perfezionata, tale requisito non viene richiesto come obbligatorio, provvedendo l'ufficio ad una autonoma verifica prima dell'erogazione del contributo.

Devono inoltre essere attestati mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, o, se si preferisce, mediante produzione di idonea documentazione i seguenti ulteriori requisiti:

3. di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);
4. che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
5. che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che i soggetti interessati non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

7. che i soggetti interessati rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.

### 3 – Altre dichiarazioni.

Contestualmente alla domanda di concessione del contributo deve essere inoltre presentata, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che il beneficiario:

8. **si impegna a non cessare l'attività** per cui chiede il contributo, o a non dismettere l'unità locale, **prima di un 1 anno dalla data di ammissione al contributo**. Non è considerata cessazione, la cessione per subingresso di altro soggetto imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né mere trasformazioni societarie o variazioni di sede;
9. si dichiara a conoscenza che qualora si verifichi la situazione il cui al punto 8 la somma erogata andrà restituita al Comune per la quota proporzionale al periodo di chiusura;
10. dichiara eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio e nei due precedenti dando atto del rispetto del limite "*de minimis*" per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013;
11. si impegna a presentare ogni altra documentazione quando richiesto dall'Amministrazione in sede di controllo.

### 4 – Domanda di contributo.

Ogni soggetto giuridico può presentare al protocollo comunale un'unica domanda di contributo, anche qualora detenga più di una attività sul territorio comunale al 1° giugno 2020. **La domanda deve essere spedita, preferibilmente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it](mailto:segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it)** dal soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata alla domanda anche la relativa procura). Debbono essere firmati con firma elettronica sia la domanda sia gli allegati, ovvero sottoscritti in originale ed accompagnati da copia autentica di valido documento di identità. È ammesso anche l'invio con posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la firma autografa del richiedente deve essere accompagnata da copia di valido documento di identità. **Non sono ammessi l'invio per posta elettronica semplice, posta ordinaria, fax, né consegna diretta al protocollo.**

**La domanda deve essere inviata non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'albo on line comunale.**

La domanda dovrà essere presentata facendo uso del **modulo predisposto e degli allegati forniti**, ai quali potranno essere in ogni caso aggiunti documenti ritenuti necessari dall'istante.

All'interno della domanda dovranno essere autocertificati tutti i requisiti e le dichiarazioni indicate ai precedenti articoli 2 e 3 e **dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:**

- **estratto della documentazione contabile attestante la perdita** di fatturato dell'impresa nel periodo in oggetto (1 giugno 2020- 31 agosto 2020) risultante dal confronto con la media del fatturato come descritto all'art. 2 (*non necessario per i soggetti che non accedono alla parte variabile del contributo*);
- **estratto della documentazione contabile attestante i costi degli ultimi due esercizi** (ultime due dichiarazioni dei redditi d'impresa disponibili, ovvero per le imprese di recente costituzione che non abbiano ancora presentato due dichiarazioni dei redditi, i costi sostenuti dalla loro costituzione in un periodo massimo di 24 mesi) e **i ricavi degli ultimi tre esercizi** (desumibili dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi d'impresa disponibili o di

quelle disponibili se minori di tre; per le imprese che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, i ricavi incamerati nell'arco di 12 mesi, o se attive da un tempo minore, quelli fatturati fino all'1.6.2020 e riparametrati su base annua – si veda art.2 per l'esatta determinazione dei ricavi) (*non necessario per i soggetti che non accedono alla parte variabile del contributo*);

- **modulo A** compilato, inerente la dichiarazione *de minimis*;
- **modulo B** compilato, inerente la dichiarazione sulla perdita di fatturato; (*non necessario per i soggetti che non accedono alla parte variabile del contributo*);
- **modulo C** compilato, inerente la dichiarazione sui costi della produzione;

## **5 - Somma disponibile, modalità di riconoscimento del contributo e di erogazione.**

*Il presente finanziamento alle imprese è un aiuto a fondo perduto in regime de minimis, fino al 100% dei costi sostenuti nel biennio, o al periodo di attività se inferiore, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti "De Minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, del Regolamento UE 1408/2013, e del Reg. UE n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 febbraio 2019 per il settore agricolo.*

La somma disponibile sul bilancio comunale, giacente sul capitolo 2182, per la presente misura ammonta ad € **70.000,00**. Lo scopo della presente misura è quello di compensare la perdita subita dall'impresa nel periodo a causa del persistere dell'emergenza Covid-19 e offrire parziale ristoro alle generali condizioni di difficoltà che stanno subendo le aziende a causa dell'emergenza in atto. La forma di contribuzione si sostanzia in una quota fissa o in una quota variabile come indicato all'art.2, a seconda della tipologia del soggetto richiedente.

**Il contributo totale è erogato in base alla dichiarazione dei costi sostenuti dal soggetto in un biennio, o comunque nel periodo di esercizio dell'attività se inferiore, come di seguito descritto.**

La **quota fissa** viene riconosciuta alle categorie di attività individuate all'art.2, per l'intero importo anche qualora il suo ammontare sia maggiore dei ricavi annui medi dichiarati dall'impresa, ma a condizione che i costi dichiarati siano superiori all'entità della somma prevista, in alternativa la quota viene ridotta fino all'ammontare dei costi dichiarati.

Il requisito d'accesso alla **quota variabile per le imprese che ne hanno accesso ai sensi dell'art.2** è aver subito una perdita nel fatturato nel periodo, maggiore o uguale al 20%, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.

La quota variabile, riservato alle imprese che vi hanno accesso, non può inoltre eccedere il valore della perdita dichiarata nel periodo 1.6.2020 – 31.08.202 né il 30% del valore dei ricavi medi annui dell'impresa, come definiti nel presente bando; deve inoltre rispettare il massimale previsto dal presente bando per ciascuna tipologia aziendale, come di seguito indicato.

**Nel caso in cui le risorse a disposizione non si dimostrassero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno emerso dal cumulo delle quote ammesse, si procederà preliminarmente all'assegnazione della quota fissa alle categorie ad essa ammesse ed a riproporzionare la quota variabile fino all'esaurimento delle risorse residuali.**

## Costi ammissibili

Il contributo viene corrisposto sul valore del **costo della produzione**, sostenuto dall'impresa nei due esercizi consecutivi (ultime due dichiarazioni dei redditi d'impresa disponibili). Nel caso in cui l'impresa di recente costituzione non abbia effettuato due dichiarazioni di redditi relative ad annualità complete, si fa riferimento ai costi sostenuti per un periodo massimo di 24 mesi, fino alla data del 01.06.2020, comunque risultanti da scritture contabili.

Per “costo della produzione” si intende:

- *per le imprese tenute alla pubblicità del bilancio, i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle **micro imprese**, al netto delle voci “ammortamenti e svalutazioni” (punto 10), “accantonamento per rischi” (punto 12) e “altri accantonamenti” (punto 13).*
- *per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.*

Nel caso di imprese che per la loro natura effettuino in dichiarazione il calcolo dei costi in maniera forfettaria, questi dovranno essere desunti dalle scritture contabili disponibili.

In caso di soggetto aventi sedi su più comuni al fine del computo dei costi vale la metodologia individuata all'art.2 per i ricavi.

## Valore della quota Fissa e massimale sulla quota variabile per tipologia di azienda

Per ogni tipologia di soggetto viene di seguito indicato il massimale di contributo raggiungibile. **In caso di impresa individuale, qualora il reddito prevalente del titolare non derivi in maniera prevalente dall'attività per la quale si chiede il contributo, la quota fissa viene ridotta ad euro 400,00. Inoltre i massimali validi per la quota variabile di seguito indicati SI INTENDONO RIDOTTI DEL 40% qualora l'impresa beneficiaria dichiari in domanda di aver ricevuto o di aver acquisito titolo a ricevere nel corso dell'anno 2020, aiuti pubblici in funzione del danno economico causato dall'attuale pandemia, per un ammontare maggiore di € 1.500,00, erogati da enti diversi dal Comune di Castelnuovo VC.**

- **imprese turistiche della ricettività** di cui alla L.R.T. n°86 del 20.12.2016; sono escluse le locazioni turistiche e le tipologie non imprenditoriali: solo quota variabile – **massimale € 5.000,00;**
- **aziende agrituristiche** di cui alla L.R.T n°30 del 23.06.2003 solo quota variabile – **massimale € 5.000,00;**
- **imprese agricole e della silvicoltura** iscritte nella sezione dedicata del registro imprese della camera di commercio: solo quota fissa **pari ad € 800,00;**

## L'istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da apposita commissione tecnica ad hoc istituita, la quale redige l'elenco dei soggetti ammessi e dei contributi riconosciuti; tale elenco viene approvato con determinazione del responsabile del settore attività produttive e sviluppo del territorio. Questi comunica l'avvenuta liquidazione del contributo al soggetto beneficiario. La commissione ha facoltà di richiedere integrazioni ai soggetti istanti, anche esorbitanti dagli elementi richiesti nel bando come obbligatori, ma che questa reputi necessari al fine di decretare l'ammissione e quantificare il contributo. La richiesta di integrazione può riguardare lacune riscontrate nella domanda, se sanabili. Non sono sanabili, e quindi comportano l'esclusione della domanda, il non rispetto del termine finale previsto per l'invio della domanda e la mancanza della sottoscrizione della medesima.

I soggetti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non finanziabili, o coloro che avranno ottenuto un riconoscimento economico inferiore a quanto in aspettativa, potranno avanzare **osservazioni** in forma scritta al Responsabile del settore Attività Produttive e sviluppo del territorio **entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del presente bando**. Le osservazioni se ritenute valide potranno portare alla ridefinizione del contributo spettante. È sempre ammesso ricorso avverso il provvedimento amministrativo di ammissione o non ammissione al contributo comunale, di fronte al T.A.R. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sarà cura dell'ufficio verificare l'effettività delle dichiarazioni presentate, per un campione sorteggiato non inferiore al 10% dei soggetti ammessi, arrotondato all'unità successiva.

Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul *registro nazionale degli aiuti di stato (RNA o SIAN)* in carico all'azienda, come aiuto in regime *de minimis*. Il contributo è cumulabile con altri contributi riconosciuti sui medesimi costi della produzione.

### **L'erogazione del contributo**

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione. Il contributo concesso è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%. ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

L'erogazione del contributo rimane soggetto alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo questi verranno compensati, e la quota residuale, se presente, verrà corrisposta all'azienda.

## **6 – Obblighi del beneficiario.**

**L'impresa beneficiaria si impegna a non cessare l'attività entro 12 mesi dal provvedimento amministrativo di liquidazione del contributo.** Qualora l'attività venga a cessare entro detto termine, esclusi i casi di forza maggiore che verranno valutati dalla commissione, il contributo medesimo dovrà essere restituito. Nel caso il beneficiario non proceda autonomamente, l'ufficio preposto provvederà a norma di legge e del presente bando a richiederne la restituzione. Non si procederà al recupero, oltre ai casi valutati come di forza maggiore, neanche nel caso in cui si tratti di cessione per subingresso, risultante da atto notarile, ad altro soggetto imprenditoriale che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né in caso di trasformazioni societarie o variazione di sede, né in caso di sopravvenute procedure concorsuali (es: fallimento) indipendenti dalla volontà del beneficiario. L'impresa che intende rinunciare al contributo lo comunica prontamente all'ufficio attività produttive comunale.

Il Comune di Castelnuovo si riserva di verificare l'effettivo utilizzo dei contributi per le finalità aziendali, anche disponendo sopralluoghi e verifiche dirette. I soggetti beneficiari che, a seguito dei controlli, risultino aver utilizzato il contributo per finalità diverse saranno tenuti alla restituzione delle somme in precedenza versate, aumentate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo, fatta salva l'applicazione delle norme penali.

L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese anche nei seguenti casi:

- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
- qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda, o di richiesta di integrazioni.

## **7 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza.**

Il Responsabile del Settore è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. I dati relativi al procedimento di cui alla Det. n°70 del 14/12/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

## **8 – Comunicazioni, Legge 241/90, trasparenza.**

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dal presente Bando si intendono validamente effettuate all'**Impresa** richiedente o beneficiaria all'indirizzo **PEC** risultante al **Registro delle Imprese Italiano** o, per quelle non ivi iscritte, all'indirizzo **PEC** fornito dall'**Impresa** in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.

L'indirizzo **PEC** del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina valido ai fini dall'**Avviso** è *segreria.castelnuovo@postacert.toscana.it*

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, via Giuseppe Verdi, 13– 56041 – Castelnuovo di Val di Cecina (Pi) con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Attività Produttive e Sviluppo del territorio.

**La durata del procedimento è 90 giorni salvo sospensioni.**

## **9- Norma di rinvio**

Per tutto quanto non normato dal presente bando si rimanda al regolamento comunale per l'erogazione di contributi in favore di imprese aventi sede operativa nel comune (approvato con D.C.C. n°7 del 28/02/2019), per la parte di esso applicabile alla presente misura emergenziale, nonché alla legge vigente.

## **10-Comunicazioni**

**Tutte le comunicazioni tra richiedente e Comune di Castelnuovo di Val di Cecina avverranno tramite Posta Elettronica Certificata, tranne casi di accertata impossibilità.**

**Il presente atto viene pubblicato all'albo comunale e sul sito internet il 16.12.2020; le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione per i successivi 20 giorni.**

*Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi a: Ufficio attività produttive Castelnuovo di Val di Cecina – mail: [suap@comune.castelnuovo.pi.it](mailto:suap@comune.castelnuovo.pi.it), referente Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Riccardo Gherardini.*

*F.to Il Responsabile del settore - Il segretario Comunale- Dott. Andrea Martelli*